

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

238/2025/R/EEL

**ORIENTAMENTI PER LA PROPOSTA DELL'AUTORITÀ
SUI PIANI STRAORDINARI DI INVESTIMENTO PLURIENNALE
AI FINI DELLA RIMODULAZIONE DELLE CONCESSIONI DI
DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
E SUI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI RELATIVI ONERI**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente 3 giugno 2025, 237/2025/R/EEL

Mercato di incidenza: energia elettrica

3 giugno 2025

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inquadra nell'ambito del procedimento avviato dalla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) del 3 giugno 2025, 237/2025/R/eel, per l'adozione di provvedimenti funzionali alla proposta per la predisposizione del decreto di cui all'articolo 1, comma 50 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Con il presente documento per la consultazione sono quindi illustrati gli orientamenti dell'Autorità in merito a: (i) termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari, dei piani straordinari di investimento pluriennale, nonché modalità di valutazione e approvazione dei piani e (ii) criteri di quantificazione degli oneri della correlata rimodulazione straordinaria della durata della concessione relativamente alle imprese che svolgono il servizio di distribuzione dell'energia elettrica.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata (protocollo@pec.arera.it) entro il **23 giugno 2025**.*

Si rinvia all'Informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente documento per l'indicazione delle modalità di trattamento dei dati personali.

Le osservazioni pervenute potranno essere pubblicate sul sito internet dell'Autorità al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per motivate esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o della documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti sono da considerare riservate e non possono essere divulgate, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione qualora la richiesta di riservatezza sia accolta dagli Uffici dell'Autorità. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata quale richiesta di pubblicazione in forma anonima o di non divulgazione dei contributi inviati.

In assenza di richieste di salvaguardia di riservatezza o segretezza e/o in caso di mancato invio delle versioni omissate le osservazioni sono pubblicate in forma integrale.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Infrastrutture Energia

piazza Cavour, 5 - 20121 – Milano
tel. 02.655.65.800

pec: protocollo@pec.arera.it
sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Piazza Cavour 5, 20121, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

Per ogni chiarimento rispetto al trattamento oggetto della presente informativa è possibile contattare il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) all'indirizzo e-mail: rpd@arera.it, oppure scrivendo agli indirizzi del Titolare, all'attenzione del RPD. Le richieste saranno riscontrate nei termini di cui all'articolo 12 del GDPR.

2. Categorie di dati trattati, base giuridica e finalità del trattamento

Ai fini della partecipazione alla presente consultazione pubblica sono richiesti unicamente nome, cognome e indirizzo e-mail professionale del rispondente per conto del soggetto partecipante alla procedura.

Si invita a non inserire dati personali, o informazioni che comunque consentano di rivelare l'identità del rispondente o di terzi, nel corpo del contributo inviato, ivi inclusa l'eventuale firma olografa del rappresentante legale del rispondente. L'Autorità non risponde dell'eventuale pubblicazione di tali dati, anche nell'ipotesi in cui siano contenuti nella ragione sociale o nella denominazione del partecipante alla consultazione.

Il trattamento di tali dati personali è svolto esclusivamente per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di competenza dell'Autorità ai sensi della normativa vigente. Il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 6, par. 1, lett. e), del GDPR.

3. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

I dati personali indicati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza, nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

4. Tempi di conservazione

I dati personali saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

5. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla consultazione, come individuati al precedente punto 2, non saranno diffusi o comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale non saranno oggetto di pubblicazione.

6. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità agli indirizzi sopra indicati.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

INDICE

1. Introduzione e finalità	5
Introduzione e contesto legislativo	5
Principi di carattere generale alla base della proposta dell’Autorità	6
Struttura del documento.....	9
2. Concessione e attività di regolazione	10
Quadro generale.....	10
Applicazione della disciplina di cui all’articolo 1, commi da 50 a 53, della Legge Bilancio 2025, sul regime della distribuzione elettrica nel territorio delle Province Autonome.	13
3. Termini e modalità di presentazione, valutazione e approvazione dei piani straordinari di investimento pluriennale	14
Relazione tra i piani di sviluppo e i piani straordinari di investimento pluriennale e caratteristiche di straordinarietà.....	14
Termini di presentazione dei piani straordinari di investimento pluriennale	17
Orizzonte temporale dei piani straordinari di investimento pluriennale e durata della rimodulazione	18
Definizione del livello minimo di investimento pluriennale	20
Contenuto minimo dei piani straordinari di investimento pluriennale e impegni di investimento di lungo periodo	22
Termini e modalità di valutazione e eventuale approvazione del piano straordinario di investimento pluriennale.....	24
4. Criteri di quantificazione degli oneri di rimodulazione straordinaria della concessione	24
Considerazioni generali	24
Criteri di quantificazione	26
Ulteriori considerazioni inerenti al riconoscimento in tariffa dell’onere di rimodulazione straordinaria	26

1. Introduzione e finalità

Introduzione e contesto legislativo

- 1.1. La legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito: Legge Bilancio 2025), all'articolo 1, commi da 50 a 53, ha previsto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (di seguito: MASE) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (di seguito: MEF), su proposta dell'Autorità¹, siano definiti i termini e le modalità per la presentazione da parte dei concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica di piani straordinari di investimento pluriennale, dettagliando i fini e gli obiettivi minimi che i suddetti piani devono perseguire.
- 1.2. Con il medesimo decreto dovranno essere definiti termini e modalità per la valutazione e l'approvazione da parte del MASE, sentiti l'Autorità ed il MEF, dei piani straordinari di investimento pluriennale.
- 1.3. Secondo quanto indicato dalla Legge Bilancio 2025, tali piani hanno il fine di migliorare la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete di distribuzione dell'energia elettrica quale infrastruttura critica e conseguire tempestivamente gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall'Unione europea per il 2050, nonché di assicurare interventi urgenti volti al rafforzamento della difesa e della sicurezza delle infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica anche contro i rischi di intrusione illecita e di attacchi informatici e cibernetici.
- 1.4. L'approvazione di un piano straordinario di investimento pluriennale è il presupposto per una rimodulazione della durata della concessione di distribuzione in essere (art. 1, comma 52, Legge Bilancio 2025). La Legge Bilancio 2025 prevede che tale rimodulazione dovrà essere quantificata in coerenza con la durata degli investimenti previsti nel piano e comunque per un periodo non superiore a 20 anni.
- 1.5. La richiamata previsione integra il quadro normativo relativo alle concessioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica definito con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: d.lgs. 79/99). L'articolo 9 del citato decreto ha infatti previsto che le imprese di distribuzione operanti alla data di entrata in vigore del provvedimento continuassero a svolgere il servizio sulla base di concessioni rilasciate dal Ministro competente (all'epoca il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ora il MASE) e aventi scadenza entro il 31 dicembre 2030 (in tale periodo transitorio, si prevedevano anche meccanismi aggregativi tra imprese eventualmente operanti nello stesso ambito comunale, nonché la possibilità per le imprese con almeno 100.000 clienti finali allacciati di estendere la propria operatività in ambiti confinanti). Il d.lgs. 79/99 ha previsto inoltre che, non oltre il quinquennio precedente la medesima scadenza (31 dicembre 2025), il Ministro competente, sentita la Conferenza Unificata e l'Autorità, definisse le modalità, le condizioni e i criteri, ivi inclusa la remunerazione degli investimenti realizzati dal precedente concessionario, per le nuove concessioni da rilasciare alla scadenza del 31 dicembre

¹ Previa intesa, per gli aspetti di competenza, in sede di Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

2030, previa delimitazione dell'ambito, comunque non inferiore al territorio comunale e non superiore a un quarto di tutti i clienti finali, e che detto servizio fosse affidato sulla base di gare da indire, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici.

1.6. Alla luce della Legge Bilancio 2025, l'affidamento delle concessioni decorrenti dal 1° gennaio 2031 tramite gara sarà dunque limitato ai casi in cui non vengano presentati o non vengano approvati i piani straordinari di investimento pluriennale: in tali casi, infatti, non sussistono i presupposti per una rimodulazione della durata delle concessioni.

Principi di carattere generale alla base della proposta dell'Autorità

1.7. Questa Autorità ritiene che l'applicazione delle nuove norme sui piani straordinari di investimento pluriennale debba avvenire in base ai seguenti principi di carattere generale:

- a) particolare attenzione al profilo della "straordinarietà" del piano di investimento, definita considerando l'entità degli investimenti previsti nel piano rispetto alla media degli investimenti effettuati negli ultimi 5 anni;
- b) salvaguardia di una logica di coerenza dei piani straordinari di investimento pluriennale con la disciplina dei piani di sviluppo e dei *business plan* che verranno implementati per la regolazione del ROSS, anche attraverso la definizione delle modalità di presentazione, valutazione e approvazione dei medesimi piani straordinari.

1.8. Va inoltre ricordato fin da subito come, anche con riferimento agli investimenti inclusi nei piani straordinari di investimento pluriennale oggetto di approvazione, restano salve le modalità di valutazione e di riconoscimento tariffario, di competenza esclusiva dell'Autorità. Di conseguenza, nessun affidamento può derivare alle imprese distributrici dall'approvazione dei piani straordinari di investimento pluriennale in relazione ai profili di competenza dell'Autorità.

1.9. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha segnalato² come l'effettiva durata della rimodulazione delle concessioni dovrebbe essere strettamente limitata al tempo legato alla realizzazione degli investimenti effettivamente indispensabili nell'immediato e non procrastinabili, per poi procedere nel minor tempo possibile all'indizione di gare a evidenza pubblica, con la contestuale ridefinizione degli ambiti concessori secondo lo schema già contemplato dal d.lgs. n. 79/99.

1.10. Anche alla luce delle osservazioni formulate dall'AGCM, l'Autorità ritiene opportuno evidenziare come, con riferimento alla durata della rimodulazione delle concessioni, nel bilanciamento dei diversi fattori, sia opportuno tenere conto altresì dell'opportunità di riorganizzazione strutturale del settore che le procedure ad

² Segnalazione AS2079 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 30 aprile 2025.

evidenza pubblica offriranno. Ciò non solo con riferimento alla ridefinizione del numero di ambiti, ma anche all'efficientamento del loro assetto territoriale. In quest'ottica, la definizione di una stessa scadenza di tutte le concessioni rimodulate a seguito della presentazione dei piani straordinari potrebbe rappresentare una condizione necessaria per garantire la possibilità in futuro di accedere a strumenti di natura competitiva.

- 1.11. L'omogeneizzazione del periodo di rimodulazione dovrebbe accompagnarsi ad una normalizzazione dei criteri di valutazione della straordinarietà degli investimenti programmati, anche al fine di assicurare una parità di trattamento dei distributori interessati. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui alla Legge Bilancio 2025 di realizzare gli investimenti, la suddetta rimodulazione dovrebbe essere fissata in modo tale da contemperare gli obiettivi pro-concorrenziali, non procrastinando eccessivamente l'effettuazione delle gare, con quelli di maggior certezza di ritorno economico degli investimenti (e di riflesso probabili maggiori investimenti da parte delle imprese distributrici nei prossimi anni, che permetteranno di meglio perseguire gli obiettivi della Legge Bilancio 2025).
- 1.12. Un ulteriore elemento di novità introdotto dalla Legge Bilancio 2025 è la previsione di "*oneri che i concessionari del servizio di distribuzione dell'energia elettrica sono tenuti a versare in ragione della rimodulazione*" della durata delle concessioni (nel seguito: onere di rimodulazione straordinaria), da coprire attraverso un adeguamento delle tariffe di distribuzione. L'onere è strettamente legato alla rimodulazione della durata della concessione e pare pertanto assumere la natura di un canone concessorio, a prescindere dal fatto che si tratti d'un contributo da corrispondere periodicamente oppure, come pare desumersi dalla legge, *una tantum*. L'onere di rimodulazione straordinaria, versato dal distributore al bilancio dello Stato e quantificato dal MASE di concerto con il MEF, dovrà, ai sensi della norma introdotta, essere considerato dall'Autorità ai fini tariffari alla stregua di un aumento del capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica (art. 1, comma 51).
- 1.13. Relativamente al suddetto onere va innanzitutto sottolineato come esso si ponga in discontinuità con l'attuale assetto del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il quale, in sede di rilascio delle concessioni vigenti *ex d.lgs. 79/99*, si indicava la natura a titolo gratuito. Tale discontinuità è strettamente connessa all'allungamento della durata delle concessioni.
- 1.14. A tale riguardo, è utile altresì ricordare che l'Autorità, in altri casi in cui era invece previsto un onere (sia esso canone o onere *una tantum*) per il concessionario derivante dall'atto di affidamento, ha espresso l'orientamento di non includerlo nei costi riconosciuti ai fini tariffari, ciò per la semplice ragione che un onere "*di questo genere produrrebbe una evidente circolarità a discapito dell'economicità della*

fornitura a carico del cliente finale”³. Anche il recente Testo Integrato della Regolazione per Obiettivi di Spesa e di Servizio⁴, prevede che gli oneri di concessione siano esclusi dalla valorizzazione della spesa di capitale.

- 1.15. Nel caso di specie, tuttavia, la norma prevede esplicitamente non solo che si trasferisca in bolletta l’onere, ma anche che esso sia considerato come costo di capitale e che sia quindi soggetto a remunerazione. Ciò comporta che l’approccio regolatorio ordinariamente seguito, di mancato riconoscimento di tali costi, non sia disponibile a questa Autorità. L’Autorità ritiene che questa previsione si ponga in contrasto con i principi generali di riconoscimento tariffario basata sui costi efficienti del servizio e che, a tutela degli interessi di utenti e consumatori, risulti dunque opportuno minimizzare, se non possibile annullare, l’impatto dell’onere di rimodulazione in bolletta.
- 1.16. Va inoltre rilevato che la previsione normativa di destinazione in via prioritaria delle eventuali maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’onere di rimodulazione straordinaria a favore della riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche (art. 1, comma 53, Legge Bilancio 2025), pur aiutando a contenere l’aumento di costo per i clienti finali, non consentirà di compensare interamente l’impatto tariffario dell’onere. Anche qualora gli oneri derivanti dalla rimodulazione straordinaria versati dalle imprese distributrici fossero interamente destinati alla riduzione dei costi energetici, infatti, i costi correlati alla remunerazione di tali oneri in tariffa resterebbero inevitabilmente a carico dei clienti finali.
- 1.17. Infine, si deve evidenziare come i criteri di raccolta del gettito tariffario per la copertura degli oneri di rimodulazione presso le diverse tipologie di cliente finale potrebbero non essere allineati alle modalità compensative adottate degli interventi di riduzione dei costi energetici dando luogo a sussidi incrociati tra i clienti finali.
- 1.18. Con riferimento ai criteri di quantificazione dell’onere straordinario di rimodulazione, fatti salvi i precedenti rilievi circa le criticità connesse con l’imposizione dell’onere a carico dei clienti attraverso la leva tariffaria, si ritiene opportuno che sia tenuta altresì in conto, soprattutto qualora si confermi la natura *una tantum* dell’onere, la necessità delle imprese di distribuzione di dare attuazione ad ingenti piani di investimento, nonché della differente capacità finanziaria delle medesime imprese.
- 1.19. In sintesi, fermo restando che la soluzione a minor impatto tariffario per i clienti sarebbe l’azzeramento dell’onere, l’Autorità si riserva di valutare, anche tenuto conto della natura peculiare che può assumere il suddetto onere nella sua computazione come capitale investito dell’impresa, le specifiche modalità di riconoscimento tariffario, in termini di remunerazione, di rivalutazione e di ammortamento, nonché l’orizzonte temporale di copertura in tariffa. Tale specifica tematica costituirà

³ cfr. ad esempio il documento per la consultazione 4/08 in tema di distribuzione del gas naturale, in particolare al § 13.12 e 13.13

⁴ TIROSS, Allegato A alla deliberazione 163/2023, in particolare al § 4.3

oggetto di separata consultazione preordinata all'adozione d'un apposito provvedimento di integrazione dell'attuale regolazione tariffaria.

Struttura del documento

- 1.20. Con il presente documento, l'Autorità intende sottoporre a consultazione pubblica il contenuto della proposta da presentare al MASE e al MEF, condividendo con tutti i potenziali soggetti interessati (imprese distributrici di energia elettrica, consumatori, utenti delle reti di distribuzione e loro associazioni rappresentative) i propri orientamenti.
- 1.21. Nel dettaglio, nel Capitolo 2 del documento, si richiamano i principali elementi del quadro normativo entro cui si colloca l'intervento previsto dalla Legge Bilancio 2025, soprattutto al fine di mettere in evidenza due differenti aspetti: quello definito dalla concessione, che disciplina il rapporto tra ente concedente e impresa distributtrice concessionaria, e quello definito dalla regolazione dell'Autorità, che disciplina ed interviene nelle modalità di erogazione del servizio da parte dell'esercente nei confronti degli utenti. Saranno inoltre fornite alcune precisazioni sull'ambito di applicazione territoriale della Legge Bilancio 2025.
- 1.22. Nei successivi capitoli sono presentati gli orientamenti dell'Autorità in tema di:
- a) termini e modalità di presentazione, valutazione e approvazione dei piani straordinari di investimento pluriennale (Capitolo 3);
 - b) criteri di quantificazione degli oneri di rimodulazione straordinaria (Capitolo 4).

SI. Si ritiene che l'Autorità debba tenere conto di altri principi di carattere generale per il perseguimento degli obiettivi della regolazione nella formulazione della propria proposta oltre a quelli indicati nel presente capitolo?

2. Concessione e attività di regolazione

Quadro generale

- 2.1. In termini generali, il regime giuridico delle attività dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale che, come il servizio di distribuzione di energia elettrica, si esplicano mediante la gestione di *essential facilities* e che sono qualificabili dalla legge alla stregua di servizi pubblici, è caratterizzato dalla presenza di due soggetti istituzionali distinti e investiti di funzioni orientate alla tutela di specifici e differenti interessi generali:
- a) da un lato, l'Autorità di regolazione, che persegue un insieme di finalità, fra cui la promozione dell'efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori, nonché la promozione e la tutela della concorrenza;
 - b) dall'altro lato, l'ente pubblico (lo Stato o l'ente locale, nel caso della distribuzione del gas) titolare del servizio, il quale invece persegue finalità di natura eminentemente politica, legate, ad esempio, alla sicurezza e alla universalità del servizio o all'uso del territorio.
- 2.2. L'attività dell'Autorità di regolazione ha, pertanto, riguardo specificamente alle modalità con cui il servizio è erogato, incidendo direttamente sui fondamentali economici dei rapporti commerciali nei quali si traduce l'espletamento del servizio, quali la definizione delle condizioni economiche, delle condizioni di accesso e di erogazione dello stesso (ciò che costituisce la ricaduta della regolazione tariffaria e non tariffaria dell'Autorità).
- 2.3. Diversamente, l'attività dell'ente pubblico titolare del servizio (nel caso della distribuzione dell'energia elettrica, lo Stato per il tramite del MASE), orientata, come detto, al perseguimento di finalità di natura politica, relative allo sfruttamento del territorio, alla sicurezza e all'universalità del servizio, si realizza in attività di indirizzo, programmazione e controllo, la cui disciplina è tipicamente contenuta nell'atto di assenso col quale il titolare autorizza il gestore a esercitare il servizio, atto che, per la distribuzione dell'energia elettrica assume, come visto, la forma della concessione (cfr. art. 9 d.lgs. 79/99, nonché art. 1, comma 2, lett. c), della legge 23 agosto 2004, n. 239 – di seguito: legge 239/04).
- 2.4. Si tratta d'un assetto istituzionale binomio (ente titolare del servizio – Autorità di regolazione) che trova un inquadramento di carattere generale sin dalla legge 481/95, in quanto costituisce il necessario risvolto del processo di riforma del settore energetico orientato all'introduzione della concorrenza nei mercati. Le norme generali che governano tale assetto sono quelle individuate dall'art. 2, comma 12, lettere b) e d), nella parte in cui attribuiscono all'Autorità il generale mandato di proporre ai Ministri competenti “*gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione [...]*”, nonché “*la modifica delle clausole delle concessioni [...] ove ciò sia richiesto dal mercato e dalle ragionevoli esigenze degli utenti*”.
- 2.5. Una tale funzione propositiva evidenzia anche una asimmetria nelle posizioni dei due soggetti istituzionali (Autorità di regolazione ed ente concedente). Se, da un lato, l'Autorità è indipendente nell'esercizio delle proprie funzioni di regolazione, non

potendo la sua sfera di competenze essere incisa dall'azione dell'ente concedente e quindi dai contenuti della concessione (che devono piuttosto conformarsi a quelli della regolazione), dall'altro lato, l'esercizio delle funzioni intestate all'ente concedente è invece intercettato dal suddetto potere propositivo dell'Autorità, il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 13, della legge 481/95, produce effetti relativamente vincolanti in capo all'ente concedente (che può discostarsi dalle proposte dell'Autorità solo in esito ad articolata procedura e “*per gravi e rilevanti ragioni di utilità generale*”⁵).

- 2.6. Le ragioni d'una tale asimmetria attiene anche a un'esigenza di unità e di unificazione sistematica dell'assetto normativo dell'insieme delle relazioni commerciali nelle quali si traduce l'esercizio delle diverse attività regolate dall'Autorità (e che costituiscono, nel loro complesso, i mercati dell'energia)⁶: rispetto a tale assetto, infatti, la concessione interviene solo su un segmento specifico e isolato (nel caso che qui rileva, la sola attività di distribuzione di energia elettrica), mentre la regolazione dell'Autorità, trascende la singola attività e abbraccia l'intera filiera dei settori energetici regolati.
- 2.7. In tale prospettiva, con riferimento specifico all'attività di distribuzione dell'energia elettrica, l'Autorità aveva già formulato, con la deliberazione 37/01, al Ministro competente, le sue proposte in merito ai contenuti dello schema di concessione da adottare per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.lgs. 79/99; proposte che l'Autorità ha espressamente finalizzato al fatto che “*la configurazione del rapporto concessorio quanto a obblighi, responsabilità e interventi prescrittivi e sanzionatori deve rispondere a criteri di coerenza e coordinamento con il quadro regolatorio complessivo [...]*”.
- 2.8. Come noto, le proposte dell'Autorità, recepite dal Ministro competente negli atti di convenzione alle concessioni di distribuzione rilasciate, realizzavano un contemperamento tra le attribuzioni specifiche dell'ente concedente e gli ambiti del servizio e della gestione delle reti di distribuzione sottoposte (in via esclusiva) alla regolazione dell'Autorità, ad esempio di natura tariffaria e non tariffaria (cfr. artt. 4 e 5 dello schema di convenzione allegato alla deliberazione 37/01, recepite rispettivamente agli artt. 9 e 5, lett. j), dello schema di convenzione adottato dal Ministro nel rilascio delle concessioni di distribuzione.
- 2.9. Rispetto all'assetto delle competenze regolatorie dell'Autorità è bene qui dare conto d'una innovazione relativamente recente in merito ai c.d. piani di sviluppo della rete di distribuzione.

⁵ Ai sensi della citata disposizione, infatti, il “*Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere b), d) [...] del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge [481/95] ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in diffonità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale*”.

⁶ Cfr. ad esempio la relazione tecnica alla deliberazione 55/04 con riferimento alla distribuzione del gas naturale.

- 2.10. Come noto, ai sensi dello schema di convenzione adottato dal Ministro nel rilascio delle concessioni di distribuzione ai sensi dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 79/99, il gestore concessionario è tenuto, tra l'altro, a *“promuovere gli interventi volti a migliorare lo sviluppo [...] del proprio sistema di distribuzione di energia elettrica in conformità agli indirizzi dell'Amministrazione e in coordinamento con il funzionamento e lo sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale, nonché gli interventi di razionalizzazione del sistema di distribuzione di energia elettrica stesso”*. Peraltro, analogamente a quanto avviene per altri servizi infrastrutturali (in particolare per la trasmissione elettrica e il trasporto del gas naturale), anche per lo sviluppo delle reti di distribuzione dell'energia elettrica la sopravvenuta legislazione nazionale, su impulso di quella comunitaria, ha introdotto una disciplina articolata dello sviluppo delle infrastrutture, che, nella formulazione vigente (come innovata dall'art. 23, comma 5, del decreto legislativo 26 dicembre 2021, n. 210, con cui è stato recepito tra l'altro l'art. 32 della direttiva UE 2019/944), assegna competenze rilevanti anche all'Autorità.
- 2.11. Su tale nuova disciplina si tornerà meglio nel Capitolo 3. Per ora è sufficiente evidenziare che, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 28/2011 (come modificato appunto dal citato art. 23, comma 5, del decreto legislativo 210/2021) i distributori che servono almeno 100.000 punti di prelievo sono tenuti a predisporre e aggiornare con cadenza biennale, sulla base di criteri definiti dall'Autorità, appositi piani di sviluppo delle rispettive reti (da sottoporre a preventiva consultazione pubblica e in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione nazionale) che (*“fatti salvi gli atti di assenso dell'amministrazione concedente”*) devono essere presentati, oltre che al MASE anche all'Autorità che, tra l'altro, può *“richiedere al Gestore del sistema di distribuzione modifiche rispetto al piano [di sviluppo] presentato”*. Tali poteri, quindi, non possono essere compressi da disposizioni o azioni relative ai piani straordinari di investimento pluriennale e i due strumenti devono essere considerati distinti in ragione delle specifiche finalità.
- 2.12. L'Autorità è chiamata a intervenire, oltre che nei criteri di predisposizione dei piani di sviluppo delle reti di distribuzione, anche nella loro valutazione, ovviamente nella prospettiva degli interessi pubblici e delle finalità cui è preposta; interessi e finalità che, come detto sopra, sono certamente differenti da quelli propri dell'amministrazione concedente (connessi a finalità politiche relative ai profili di sicurezza, di utilizzo del territorio e di universalità del servizio). Si tratta peraltro d'un potere che si estrinseca in valutazioni e in atti che possono positivamente incidere sul contenuto stesso dei piani, e quindi sullo sviluppo della rete, in modo anche indipendente e autonomo rispetto agli indirizzi dell'amministrazione concedente.
- 2.13. In tale assetto istituzionale, che poggia sul richiamato quadro normativo sopra tratteggiato, si iscrive la specifica competenza propositiva assegnata all'Autorità dall'articolo 1, commi 50 e 51, della Legge Bilancio 2025, avente a oggetto, come visto, sia i criteri di presentazione, redazione, valutazione dei piani straordinari di investimento pluriennale, la cui approvazione consente una rimodulazione della scadenza della concessione medesima, sia i criteri per la determinazione degli oneri conseguenti a detta rimodulazione.

- 2.14. Il riconoscimento ai distributori della facoltà di predisporre piani straordinari di investimento pluriennale per conseguire una rimodulazione della durata, a titolo oneroso, della concessione, assume certamente rilievo per il complessivo quadro regolatorio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica definito dall'Autorità, ponendosi la necessità di garantire che la nuova disciplina dei piani straordinari di investimento pluriennale e dei criteri per la determinazione dell'onere dovuto dai concessionari per la connessa rimodulazione, sia coordinata col richiamato quadro regolatorio.
- 2.15. Da un lato, la legge non identifica in modo completo gli elementi dei piani straordinari di investimento pluriennale, limitandosi a individuare degli obiettivi minimi. Un'esigenza di coordinamento si pone, quindi, con riferimento ai criteri di valutazione di detti piani straordinari di investimento; detti criteri, infatti, sebbene afferiscano alle esigenze proprie dell'ente concedente che, approvando il piano, autorizza una rimodulazione della durata della concessione, potrebbero in termini astratti assumere rilievo anche per le valutazioni dell'Autorità. In tale prospettiva, pertanto, si pone la necessità, innanzi tutto, di identificare gli elementi caratterizzanti tali piani straordinari di investimento pluriennale e, soprattutto, la necessità di coordinarli con gli elementi (ordinari) dei piani di sviluppo già disciplinati dall'Autorità ai sensi del citato art. 18, comma 3, del decreto legislativo 28/2011 tenuto conto del fatto che, sebbene si tratti di due strumenti che nascono con finalità diverse, un'ampia parte degli investimenti oggetto dei piani straordinari sono oggetto anche dei piani di sviluppo. Sul punto, si ritiene che la suddetta straordinarietà dei piani previsti dalla Legge Bilancio 2025 debba esplicitarsi nell'entità degli investimenti rispetto a quelli finora effettuati dalle imprese di distribuzione, fermo restando che tali investimenti siano orientati al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla medesima Legge.
- 2.16. Dall'altro lato, inoltre, i criteri di determinazione dell'onere a carico del concessionario per la rimodulazione della durata della concessione assumono rilievo anche in quanto il legislatore prevede che l'onere così pagato debba essere *“computato [dall'Autorità] nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica”*.
- 2.17. A quest'ultimo riguardo, infatti, è utile subito ricordare – come già rilevato al punto. 1 - che l'Autorità (in analogo contesto regolatorio) ha sempre espresso l'orientamento di non riconoscere gli oneri derivanti per il concessionario dall'atto di affidamento (siano essi canoni o oneri *una tantum*), ciò per la evidenziata ragione che un onere *“di questo genere produrrebbe una evidente circolarità a discapito dell'economicità della fornitura a carico del cliente finale”*.
- 2.18. Risulta quindi evidente che i criteri di determinazione dell'onere previsto dalla Legge Bilancio 2025 ed il quadro regolatorio vigente debbano essere coordinati.

Applicazione della disciplina di cui all'articolo 1, commi da 50 a 53, della Legge Bilancio 2025, sul regime della distribuzione elettrica nel territorio delle Province Autonome.

- 2.19. Prima di procedere, occorre compiere una precisazione sull'ambito applicativo delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge Bilancio 2025.
- 2.20. Ci si riferisce in particolare, alle Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali, come anche chiarito dall'articolo 2, comma 15, della legge 481/95, trova applicazione, per quel che qui rileva, il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, recante *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia”* (di seguito: dPR 235/77).
- 2.21. Il richiamato dPR 235/77 (come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463), come noto, reca una disciplina speciale rispetto all'assetto concessorio della distribuzione elettrica di cui all'articolo 9 del d.lgs. 79/99, avendo trasferito, a decorrere dal 1 gennaio 2000, alle Province Autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, realizzate o da realizzare nel loro territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali (cfr. articolo 1*ter*).
- 2.22. Il medesimo dPR 235/77 prevede, altresì, che nel territorio delle Province Autonome le imprese operanti alla predetta data del 1 gennaio 2000, ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione, *“esercitano ovvero continuano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia competente in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fino al rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica”*.
- 2.23. Sebbene, quindi, nelle Province Autonome trovi piena applicazione la regolazione dell'Autorità, ivi compresa quella relativa ai piani di sviluppo (trattandosi di disciplina di diretta derivazione comunitaria, oltre che inerente alla promozione della concorrenza ai sensi della legge 239/04), la disciplina del titolo concessorio e delle relazioni tra enti concedenti e concessionari il servizio è sottoposta a un regime speciale, di fonte a competenza riservata (quali sono i decreti attuativi degli Statuti delle Regioni ad autonomia differenziata), che, come tale, non può essere derogato da leggi che non siano adottate con il medesimo procedimento, in mancanza, peraltro, di diverse indicazioni contenute nella Legge Bilancio 2025.

3. Termini e modalità di presentazione, valutazione e approvazione dei piani straordinari di investimento pluriennale

Relazione tra i piani di sviluppo e i piani straordinari di investimento pluriennale e caratteristiche di straordinarietà

- 3.1. La disciplina dei piani di sviluppo delle reti di distribuzione è stata riformata a livello europeo nel 2019 con la Direttiva (UE) 2019/944 e a livello italiano con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210⁷ e varie disposizioni dell’Autorità, fra cui, in particolare, la deliberazione 296/2023/R/EEL.
- 3.2. In Italia, i piani di sviluppo sono predisposti dalle imprese distributrici con almeno 100.000 clienti finali (al momento 11 imprese distributrici che servono oltre il 98% dei punti di prelievo). I piani hanno un orizzonte di investimento quinquennale e, fra altri requisiti, definiscono puntualmente gli investimenti programmati sulle reti di distribuzione. Tali investimenti sono (per legge) funzionali a soddisfare le richieste di servizi di distribuzione relative a nuove generazioni e nuovi carichi, con un *focus* su flessibilità, continuità e resilienza del sistema, in una logica di efficienza del servizio, e sulla decarbonizzazione. Tali investimenti devono essere anche orientati alla digitalizzazione ed alla cybersicurezza.
- 3.3. Per legge, come anticipato al Capitolo 2, i piani di sviluppo sono oggetto di consultazione pubblica e l’Autorità ha il potere di richiedere modifiche. Tale assetto di *governance* dei piani di sviluppo, combinato con altri poteri e doveri dell’Autorità⁸, mira ad assicurare che gli investimenti nelle reti di distribuzione siano effettuati in misura congrua ed economicamente efficiente, e, poiché gli obiettivi della Legge Bilancio 2025 sono coerenti con i compiti assegnati alle imprese distributrici dalla Direttiva (UE) 2019/944, l’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni tiene già conto degli obiettivi elencati nella Legge Bilancio 2025 medesima.
- 3.4. Conseguentemente, poiché la richiamata attività di identificazione e analisi degli investimenti è già oggetto dei piani di sviluppo per la gran parte delle reti di distribuzione italiane, l’identificazione delle caratteristiche peculiari dei piani straordinari di investimento pluriennale deve basarsi su criteri specifici e differenziali, coerenti col fatto che i predetti piani straordinari, ai sensi dell’articolo 1, comma 52, della Legge Bilancio 2025, dovrebbero giustificare una rimodulazione della durata delle concessioni in essere.
- 3.5. Da un lato, gli obiettivi indicati dalla Legge Bilancio 2025 non introducono elementi di straordinarietà rispetto ai compiti dei gestori dei sistemi di distribuzione e alle ordinarie finalità dei piani di sviluppo: al più, gli interventi per flessibilità e *cybersecurity* possono essere attività avviate più recentemente, ma - come tutte le altre attività elencate nelle lettere da a) ad e) dell’articolo 1, comma 50 della Legge Bilancio 2025 – rientrano nelle finalità e negli obblighi previsti a carico di un’impresa

⁷ Il decreto legislativo ha modificato l’articolo 18, comma 3. del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che già riportava alcune disposizioni sui piani di sviluppo.

⁸ Fra cui, il compito di garantire che i gestori dei sistemi di distribuzione ottemperino ai loro obblighi (articolo 59, comma 1, della Direttiva).

distributrice che supporta la transizione energetica e si attiene agli obiettivi definiti dalla Direttiva (UE) 2019/944 e dalla richiamata normativa nazionale.

- 3.6. D'altro canto è possibile che l'impresa distributrice, in prossimità della scadenza della concessione, nell'incertezza di aggiudicarsi la gara di assegnazione della concessione per il periodo successivo, possa optare per una pianificazione meno sfidante prevedendo una quantità di investimenti più contenuta di quanto farebbe in continuità di concessione e non necessariamente adeguata a supportare la transizione energetica e il rapido raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge Bilancio 2025.
- 3.7. Anche qualora le procedure di gara assicurassero la restituzione integrale al gestore uscente della quota parte non ammortizzata degli investimenti sostenuti, gli investimenti realizzati dalle imprese in prossimità della scadenza della concessione potrebbero essere (almeno in parte) esposti a incertezze: si pensi ad esempio alle regolazioni *output-based* dell'Autorità che remunerano alcune *performance* dell'impresa distributrice, quali ad esempio la riduzione delle interruzioni e la riduzione delle perdite di rete. Siccome il ritorno finanziario aggiuntivo (i premi) determinato da queste regolazioni si concretizza negli anni successivi all'investimento, l'impresa distributrice potrebbe avere minore interesse a sostenere gli investimenti che portano alle *performance* oggetto dei premi nei periodi preliminari alla (possibile) cessione degli *asset* a seguito dell'indizione di nuove gare. Viceversa, l'impresa potrebbe avere maggiore interesse ad effettuare questo tipo di investimenti in caso di rimodulazione della concessione avendo certezza – rimanendo concessionario - di poter conseguire le premialità negli anni successivi in caso di raggiungimento dei miglioramenti di performance.
- 3.8. In prossimità del termine della concessione l'impresa distributrice potrebbe, inoltre, avere minore interesse a sostenere investimenti associati ad attività di manutenzione in previsione della (certa o possibile) cessione degli *asset* a seguito dell'aggiudicazione della gara a un altro soggetto, anche perché a fine concessione l'impresa può sentirsi meno esposta a rischi di *under-performance* di qualità del servizio negli anni successivi⁹.
- 3.9. Tale rischio di rallentamento negli investimenti a scadenza della concessione deve essere tenuto maggiormente in considerazione in un momento, quale quello attuale, di forte evoluzione del settore elettrico, funzionale al raggiungimento degli obiettivi riportati anche nella Legge Bilancio 2025.
- 3.10. Tenuto conto delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che la caratteristica essenziale di straordinarietà dei piani di investimento pluriennale possa essere ragionevolmente individuata nell'entità minima degli investimenti rispetto alla quale le imprese distributrici dovrebbero assumere impegni.

⁹ Tale rischio è già stato discusso dall'Autorità nel documento per la consultazione 19 maggio 2016, 247/2016/R/eel, a seguito del quale l'Autorità ha introdotto il meccanismo incentivante la riduzione delle interruzioni con preavviso prevedendo, dopo il periodo 2017-2019 oggetto di quella regolazione, una clausola di penalità associata all'eventuale peggioramento della continuità nel successivo periodo 2020-2023, proprio per evitare che l'impresa potesse ridurre le interruzioni programmate mediante una riduzione delle attività di manutenzione.

- 3.11. In particolare, si ritiene che i piani straordinari di investimento pluriennale debbano rappresentare uno strumento volto a impegnare il distributore ad accelerare il tasso di investimenti su un orizzonte temporale che possa consentire il raggiungimento degli obiettivi indicati dalla Legge Bilancio 2025 e, nel contempo, assicurare una previsione sufficientemente attendibile degli interventi necessari alla rete. In tal senso, un orizzonte temporale troppo lungo non consentirebbe né l'identificazione specifica e attendibile degli investimenti che saranno realizzati per l'intero periodo, né di ottimizzare gli interventi per raggiungere gli obiettivi indicati dalla medesima Legge Bilancio 2025.
- 3.12. Infine, pare opportuno chiarire la relazione tra i piani straordinari di investimento pluriennale e gli ulteriori strumenti tra di loro complementari attraverso cui l'Autorità, nell'ottica di favorire il raggiungimento delle finalità sopra richiamate per il sistema elettrico, valuta e vigila, già nell'ambito dei suoi poteri, sugli investimenti effettuati e sui piani di investimento delle imprese distributrici. Si fa qui riferimento non solo ai piani di sviluppo sopra riportati ma anche agli strumenti, in particolare il *business plan*, finalizzati ad ottenere elementi *forward looking* che l'Autorità intende introdurre nell'ambito della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS) e per l'evoluzione della regolazione verso un approccio ROSS-integrale¹⁰.
- 3.13. L'Autorità ritiene che il piano straordinario di investimento pluriennale (di seguito richiamato anche come piano straordinario), sebbene introdotto da disposizioni di legge essenzialmente finalizzate a rimodulare temporalmente le concessioni, dovrà essere coordinato nel contenuto con il Piano di sviluppo, laddove previsto, e in linea con l'approccio *forward looking*, definito in ambito della regolazione ROSS e, comunque dovrà essere coerente e allineato, per quanto possibile tenuto conto delle differenti tempistiche di predisposizione, con gli strumenti regolatori sopra richiamati.
- 3.14. In quest'ottica, l'Autorità si riserva di introdurre requisiti di coordinamento tra, da un lato, i piani di sviluppo¹¹ e il *business plan* e, dall'altro, i piani straordinari di investimento pluriennali, inclusa l'eventuale richiesta di indicazione (negli strumenti messi a disposizione dell'Autorità) da parte delle imprese distributrici della motivazione di eventuali differenze dei piani straordinari di investimento rispetto agli altri piani.

S2. Osservazioni in merito alle caratteristiche di straordinarietà dei piani di investimento pluriennale.

S3. Osservazioni sulla relazione tra piani straordinari di investimento pluriennale, piani di sviluppo / business plan.

¹⁰ Si veda, a tale proposito il documento per la consultazione 20 maggio 2025, 210/2025/R/COM.

¹¹ A partire dall'edizione 2027.

Termini di presentazione dei piani straordinari di investimento pluriennale

- 3.15. La definizione dei termini di presentazione dei piani straordinari di investimento pluriennale deve essere effettuata nell’ottica di garantire certezza nell’ambito del servizio di distribuzione e in coerenza con il quadro regolatorio e normativo.
- 3.16. In tale ottica, l’Autorità ritiene possa essere opportuno individuare due finestre temporali per la presentazione dei piani straordinari:
- a) una prima finestra nel mese successivo ai sei mesi dall’approvazione del decreto;
 - b) una seconda finestra nel mese di gennaio 2028.
- 3.17. Le motivazioni di questa scelta includono valutazioni circa la necessità di consentire a tutte le imprese distributrici di analizzare le implicazioni delle previsioni che saranno contenute nel decreto e di disporre del tempo necessario per la definizione dei piani straordinari, garantendo al contempo le tempistiche necessarie per la valutazione ed approvazione dei piani e per lo svolgimento delle gare in caso di mancata presentazione o approvazione dei piani straordinari.
- 3.18. Più in dettaglio:
- a) la prima finestra temporale dovrebbe rispondere prioritariamente alle esigenze delle imprese distributrici interessate ad ottenere un’approvazione dell’istanza di rimodulazione della concessione in tempi contenuti;
 - b) la seconda finestra temporale del 2028 dovrebbe incontrare le esigenze delle imprese distributrici che necessitano di maggior tempo per la pianificazione degli investimenti e di quelle interessate a valutare eventuali operazioni straordinarie di cessione/agggregazione, anche in ragione delle incentivazioni previste ai sensi degli articoli 42 e 43 del TIT¹² (queste disposizioni sono infatti applicabili fino alla fine del 2027);
 - c) le tempistiche proposte garantirebbero un congruo periodo di tempo (di almeno due anni, da una parte del 2028 fino alla fine del 2030) per la predisposizione e lo svolgimento delle gare previste dall’articolo 9, comma 2, del d.lgs. 79/99, con riferimento alle imprese distributrici che non presentino istanza di rimodulazione della concessione né cedano le proprie reti, o nel caso in cui i piani straordinari di investimento pluriennale di alcune imprese non vengano approvati.
- 3.19. L’Autorità inoltre ritiene che, a seguito della presentazione del piano straordinario di investimento pluriennale, l’impresa distributtrice debba dare informazione pubblica dell’avvenuta presentazione e dei livelli minimi di investimento ivi indicati, in linea con le logiche di trasparenza delle attività di pianificazione definite dall’articolo 32, comma 3, della Direttiva (UE) 2019/944.

S4. Osservazioni in merito ai termini per la presentazione dei piani straordinari di investimento pluriennale.

¹² Il TIT è l’Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL

Orizzonte temporale dei piani straordinari di investimento pluriennale e durata della rimodulazione

- 3.20. Fissate le finestre temporali di presentazione dei piani ed assumendo che l'avvio dei piani medesimi avvenga successivamente alla loro approvazione, l'Autorità è orientata a proporre che i piani straordinari di investimento pluriennale partano:
- dall'anno 2027 per i piani presentati nella prima finestra temporale;
 - dall'anno 2029 per i piani presentati nella seconda finestra temporale.
- 3.21. Nell'impossibilità di definire un piano straordinario di investimento pluriennale dettagliato e attendibile nel lungo periodo, un approccio pragmatico suggerisce che la presentazione del piano debba avere un dettaglio annuale del livello degli investimenti che le imprese si impegnano ad effettuare con orizzonte temporale pari a 5 anni
- 3.22. L'Autorità ritiene tale previsione coerente e compatibile con le previsioni della Legge Bilancio 2025: la presentazione di un impegno straordinario di spesa riguardante investimenti riconducibili all'infrastruttura di rete, infatti, ancorché limitato su un orizzonte temporale di 5 anni, giustifica una rimodulazione straordinaria della concessione più lunga, al fine di consentire alle imprese di recuperare almeno una parte rilevante delle spese di investimento sostenute durante il periodo di piano prima dell'indizione delle nuove gare. Tali investimenti, tipicamente riguardanti *asset* specifici di rete, hanno infatti una vita utile regolatoria pari a 30-35 anni. Un orizzonte di rimodulazione della concessione adeguatamente esteso, inoltre, consentirebbe alle imprese, soprattutto in un periodo caratterizzato dalla necessità di investimenti di rete consistenti, di giungere alla scadenza della concessione con un valore residuo del capitale sufficientemente contenuto da consentire a più soggetti di partecipare alle procedure di gara.
- 3.23. Nel dettaglio, l'Autorità è orientata a prevedere che per le imprese che presentano il piano nella prima finestra temporale, il piano straordinario debba riguardare il periodo 2027-2031, mentre per le imprese che presentano il piano nella seconda finestra temporale, esso debba riguardare il periodo 2029-2033.
- 3.24. In termini di durata della rimodulazione (e quindi di scadenza delle concessioni), e nel disegno originario dell'assetto del servizio, previsto dall'articolo 9, comma 1, d.lgs. 79/99, v'era la finalità di razionalizzare la gestione delle concessioni in essere, prevedendo che esse avessero tutte la medesima scadenza al 31 dicembre 2030; ciò avrebbe consentito di procedere a una definizione degli ambiti di gara a partire dall'intero territorio nazionale, e alla gestione unitaria e contestuale delle procedure per il relativo affidamento.
- 3.25. Con riferimento al richiamato tema della durata della rimodulazione, l'Autorità ritiene importante osservare che, in coerenza con le finalità del d.lgs. 79/99, sia importante mantenere il più possibile sincronia nell'esecuzione delle gare per il rinnovo dell'assegnazione del servizio. La previsione di un'unica scadenza potrebbe infatti avere effetti positivi in termini di definizione degli ambiti messi a gara anche rispetto al limite dimensionale originariamente previsto dal d.lgs.79/99 e, di conseguenza, sulla partecipazione delle imprese alle gare medesime.

- 3.26. In sintesi, con riferimento alle imprese che presenteranno il piano straordinario di investimento pluriennale, per contemperare le indicazioni iniziali di “sincronizzazione” del d.lgs. 79/99 e la disciplina della rimodulazione della Legge Bilancio 2025, l’Autorità ritiene preferibile una misura di rimodulazione unica, per la cui fissazione siano adeguatamente contemperati gli effetti di salvaguardia dei principi concorrenziali, da un lato, e di maggior certezza di ritorno economico degli investimenti (e di riflesso probabili maggiori investimenti) associati alla rimodulazione, dall’altro. Conseguentemente, la rimodulazione dovrebbe avere una durata relativamente lunga, almeno superiore a 10 anni, omogenea per tutte le imprese che ottengono l’approvazione dei piani straordinari di investimento e decorrente dalla scadenza dell’attuale concessione fissata nel 2030.
- 3.27. Per le imprese che non presentano il piano straordinario di investimento pluriennale o il cui piano non venisse approvato, come sopra ricordato, la scadenza della concessione resterebbe invece fissata al 2030 come previsto dal d.lgs. 79/99.

S5. Osservazioni in merito all’orizzonte temporale dei piani straordinari di investimento pluriennale.

S6. Osservazioni in merito alla durata della rimodulazione delle concessioni.

Definizione del livello minimo di investimento pluriennale

- 3.28. Per effetto della transizione energetica, tutte le stime di settore identificano la necessità di una forte crescita degli investimenti rispetto agli anni recenti. La comunicazione COM(2023) 757 sul piano d’azione per le reti pubblicata a novembre 2023 dalla Commissione europea ha ripreso le stime di investimenti per circa 400 miliardi di euro per il periodo 2020-2030, già presentate nel documento per la consultazione dell’Autorità sui piani di sviluppo di distribuzione¹³.
- 3.29. Il rapporto “*Electricity infrastructure development to support a competitive and sustainable energy system*”¹⁴, pubblicato da ACER a fine 2024, analizza un orizzonte

¹³ In tema di crescita degli investimenti di distribuzione si può richiamare quanto già indicato nel testo introduttivo del documento per la consultazione dell’Autorità 173/2023/R/EEL in materia di piani di sviluppo: “*Il processo di transizione energetica vede come elemento centrale e abilitante lo sviluppo delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. Per entrambe le reti è previsto un trend di investimenti crescenti a fronte di molteplici esigenze, che variano dall’integrazione di generazione da fonti rinnovabili agli impatti dell’elettrificazione e della conseguente crescita del carico atteso, all’integrazione dei veicoli elettrici, solo per citare alcuni esempi. Un rapporto preparato a inizio 2021 da due associazioni europee di imprese distributrici ha indicato investimenti compresi tra 375 e 425 miliardi di euro (inclusi 30-35 miliardi di euro per lo smart metering) per il periodo 2020-2030 nei 27 paesi dell’Unione Europea e Regno Unito, con una crescita stimata degli investimenti del 50%-70% rispetto alla media su base annua [relativa al periodo 2015-2019]. Questi investimenti sono correlati a differenti driver: elettrificazione degli edifici e dell’industria, mobilità elettrica, integrazione rinnovabili, modernizzazione, digitalizzazione e automazione, incremento della resilienza*”. Il testo citato faceva riferimento al rapporto di E.DSO e Eurelectric “Connecting the dots” disponibile a: <https://www.eurelectric.org/publications/connecting-the-dots/>

¹⁴https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/documents/Publications/ACER_2024_Monitoring_Electricity_Infrastructure.pdf

di più lungo periodo e individua, sulla base di diversi studi principalmente effettuati da associazioni di operatori di rete, una forchetta di stime per gli investimenti di rete nell'Unione Europea tra 75 e 100 miliardi di euro all'anno, fino al 2050.

- 3.30. Un altro esempio è lo studio “*Grids for Speed*”¹⁵ di EY e Eurelectric che ha indicato:
- a) la necessità di investimenti in crescita di 67 miliardi di euro all'anno dal 2025 al 2050 nei paesi dell'Unione Europea e Norvegia;
 - b) che l'attuale volume di investimenti a livello europeo, pari a circa 36 miliardi di euro all'anno, debba all'incirca raddoppiare nel 2040 e che debba comunque mantenersi a livelli del 70% superiori agli attuali nell'orizzonte 2050.
- 3.31. In tale contesto europeo, è da tenere presente che fino a pochi anni fa gli investimenti di distribuzione in Italia erano inferiori rispetto ai livelli del resto d'Europa, sia pro-capite per abitante, sia con riferimento alla richiesta di energia. Secondo dati del 2023, a fronte dei già citati 36 miliardi di euro a livello europeo, il livello degli incrementi patrimoniali in Italia si attestava a circa 3 miliardi di euro (dato confermato anche a preconsuntivo nell'anno 2024). Complessivamente, dall'analisi degli studi citati si desume la necessità a livello europeo di un raddoppio del livello di investimento rispetto a quelli effettuati negli ultimi anni.
- 3.32. Ai fini della rimodulazione della concessione, l'Autorità è orientata a proporre che venga definito un vincolo sulla quantità minima totale di investimenti che l'impresa distributrice si impegna a sostenere in sede di presentazione del piano straordinario di investimento pluriennale rispetto ad una *baseline* di investimenti effettuati in un periodo che potrebbe essere sull'orizzonte temporale quinquennale dal 2020 al 2024.
- 3.33. L'Autorità ritiene, inoltre, che il livello obiettivo di incremento degli investimenti da fissare per ottenere la rimodulazione della concessione possa essere differenziato sulla base del livello di investimenti (sia relativi all'attività di distribuzione che di misura) che l'impresa ha registrato durante il periodo preso a riferimento; guardando, infatti, alle diverse realtà sul territorio nazionale, alcune imprese distributrici hanno registrato un incremento di investimenti già nel periodo 2020-2024, mentre altre imprese stanno incrementando i propri investimenti solo recentemente.
- 3.34. Conseguentemente, al fine di cogliere le differenti dinamiche di investimento delle imprese, l'Autorità è orientata a proporre che ciascuna impresa distributrice, relativamente al periodo di riferimento sopra indicato 2020-2024, definisca, in ciascun anno, oltre alla propria *baseline* di investimenti (qui intesa come *spending*, quindi comprensiva di investimenti in corso d'opera), anche l'indicatore “livello di investimento”, che esprime il rapporto tra la *baseline* di investimenti come sopra definita e la quota annuale di ammortamento economico-tecnico delle infrastrutture già in esercizio riconosciuta in tariffa.
- 3.35. Più in dettaglio l'Autorità è orientata a proporre che:
- a) qualora il “livello di investimento” medio aritmetico (quinquennale) del periodo di riferimento 2020-2024 sia inferiore a 1, al fine dell'ottenimento

¹⁵ <https://www.eurelectric.org/publications/grids-for-speed/>

della rimodulazione della concessione, l'impresa si debba impegnare ad incrementare gli investimenti medi nel quinquennio del piano straordinario almeno di un valore compreso nell'intervallo 25-35% rispetto al valore degli investimenti medi sostenuti nel quinquennio 2020-2024;

- b) qualora il "livello di investimento" medio aritmetico (quinquennale) del periodo di riferimento 2020-2024 risulti superiore a 1, al fine dell'ottenimento della rimodulazione della concessione, l'impresa si debba impegnare ad incrementare gli investimenti medi nel quinquennio del piano straordinario almeno di un valore compreso nell'intervallo 10-20% rispetto al valore degli investimenti medi sostenuti nel quinquennio 2020-2024.

- 3.36. Nella determinazione dell'indicatore "livello di investimento", qualora il valore della quota annuale di ammortamento economico-tecnico delle infrastrutture già in esercizio riconosciuta in tariffa non fosse ricostruibile dall'impresa¹⁶, si potrebbe valutare la possibilità di fare riferimento ai valori contabili rilevati dalla singola impresa.
- 3.37. Si propone che, nel caso di variazioni significative del perimetro servito dall'impresa distributrice precedentemente o durante il piano straordinario, l'impegno in termini di investimenti sia riparametrato proporzionalmente alla variazione del numero degli utenti serviti. Un ri-proporzionamento potrebbe inoltre essere necessario anche nella quantificazione del livello di investimenti nel periodo di riferimento (2020-2024) qualora, durante tale periodo, l'impresa abbia effettuato acquisizioni o cessioni parziali di rete che abbiano determinato una variazione di perimetro significativa.
- 3.38. L'Autorità ritiene che, per modifica significativa del perimetro, si potrebbe considerare la variazione almeno del 5% del numero di utenti serviti (per effetto della sola operazione di acquisizione o cessione anche di porzione di rete, cioè senza considerare la normale dinamica di variazione dell'utenza).

S7. Osservazioni in merito all'orizzonte temporale 2020-2024 considerato come periodo di riferimento per gli investimenti storici.

S8. Osservazioni in merito all'utilizzo dell'indicatore "livello di investimento".

S9. Osservazioni in merito all'ipotesi di utilizzare i valori contabili nei casi in cui non sia ricostruibile dall'impresa il valore della quota annuale di ammortamento economico-tecnico delle infrastrutture già in esercizio riconosciuta in tariffa. Si ritiene possano essere individuati altri indicatori delle dinamiche di investimento nel periodo di riferimento?

S10. Osservazioni in merito ai livelli minimi di investimento pluriennale dei piani straordinari. Evidenziare eventuali casistiche che potrebbero rendere opportuna l'individuazione di un ulteriore "livello di investimenti" nel periodo di

¹⁶ Nel caso delle imprese distributrici che sono soggette al regime tariffario parametrico disciplinato dal TIT.

riferimento, oltre a quelli individuati nel paragrafo 3.35, cui assegnare specifici obiettivi in termini di incremento di investimenti nel piano straordinario.

S11. Osservazioni relative ai meccanismi di riproporzionamento per variazioni significative dell'utenza servita a seguito di operazioni di acquisizione e cessione.

Contenuto minimo dei piani straordinari di investimento pluriennale e impegni di investimento di lungo periodo

3.39. L'Autorità è orientata a proporre che il piano straordinario di investimento pluriennale contenga almeno le seguenti informazioni:

- a) il livello degli investimenti storici (del periodo 2020-2024) e il valore dell'indicatore "livello di investimenti" indicando - per entrambi - sia il dettaglio annuale che il valore annuo medio calcolato sul periodo quinquennale;
- b) l'impegno di investimento nel periodo del piano straordinario con dettaglio annuale e totale quinquennale;
- c) un'indicazione delle attività che l'impresa si impegna ad effettuare e degli obiettivi, tra quelli previsti dalla Legge Bilancio 2025, che l'impresa intende perseguire con gli investimenti previsti dal piano straordinario; esplicitando, per ciascuno degli obiettivi elencati dalla Legge Bilancio 2025, l'ammontare degli investimenti.

3.40. Inoltre, l'Autorità intende valutare se, nell'ambito della presentazione del *business plan* (per le imprese oggetto delle relative disposizioni), debba essere altresì fornito il dettaglio delle informazioni di cui al punto precedente, separato almeno tra interventi di sviluppo e interventi tipicamente di mantenimento.

3.41. Il dettaglio delle informazioni di cui al punto 3.40 avrebbe la finalità di permettere il raccordo tra i due strumenti di pianificazione (piano straordinario e *business plan*), fermo restando le diverse finalità dei due strumenti. Nel dettaglio, tale integrazione potrebbe permettere all'Autorità di favorire il coordinamento tra le informazioni predisposte nel piano straordinario e quelle predisposte (o che verranno predisposte nel periodo interessato) nel *business plan*, in linea con quanto indicato nel precedente punto 3.13 con riferimento al coordinamento tra piani. A tale fine l'Autorità ritiene che questa eventuale integrazione debba avvenire nell'ambito della presentazione del *business plan* successivo alla presentazione del piano straordinario per il sottoinsieme di distributori tenuti alla redazione del suddetto *business plan*.

3.42. Si ritiene, inoltre, opportuno che, qualora non sia possibile riconciliare completamente i piani straordinari di investimento pluriennale con gli investimenti previsti nei *business plan* – ad esempio a causa di mutate esigenze di spesa dovute ai diversi momenti in cui i due piani sono stati predisposti, oppure a causa di un possibile disallineamento tra gli anni coperti dai due piani – il distributore sia tenuto,

nei documenti predisposti per l’Autorità, a motivare puntualmente tali disallineamenti.

- 3.43. Infine, nell’ottica di assicurare il perseguimento degli obiettivi di sistema, l’Autorità è orientata anche ad indicare che le imprese distributrici, assumano un impegno più generale a mantenere un adeguato livello di investimenti nel periodo successivo al piano straordinario medesimo volto al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Legge Bilancio 2025.

S12. Osservazioni sul contenuto minimo dei piani straordinari di investimento.

S13 Osservazioni in merito alle modalità di raccordo tra piani straordinari di investimento e business plan.

S14. Osservazioni in merito alle possibili modalità di impegno delle imprese distributrici riguardo agli investimenti di lungo periodo previsti successivamente al quinquennio di piano straordinario di investimento pluriennale.

Termini e modalità di valutazione e eventuale approvazione del piano straordinario di investimento pluriennale

- 3.44. Verificata la coerenza tra gli obiettivi di performance indicati nei piani straordinari e quelli identificati dalla Legge Bilancio 2025, la valutazione dei piani straordinari di investimento pluriennale dovrebbe essere focalizzata principalmente sul livello di investimento prospettico e sulle informazioni storiche fornite dall’impresa distributtrice, funzionali alla definizione delle *baseline* e degli indicatori annuali di “livello di investimenti”.
- 3.45. L’Autorità ritiene che eventuali comportamenti di sotto-investimento rispetto al periodo 2020-2024 negli anni precedenti l’inizio del piano straordinario costituiscano elemento negativo ai fini della valutazione della proposta di piano straordinario, dal momento che tale comportamento risulterebbe contrario allo spirito della norma, volta appunto a evitare potenziali stalli di investimento.
- 3.46. In ottica di certezza del sistema, la tempistica di valutazione e approvazione del piano straordinario potrebbe essere, salvo necessità di richieste di approfondimenti, di 5 mesi dalla presentazione.
- 3.47. Solo nel caso in cui la valutazione dia esito di conformità ai livelli minimi di investimento il piano straordinario dovrebbe essere approvato.

S.15 Osservazioni in merito ai termini e alle modalità di valutazione ed eventuale approvazione dei piani straordinari di investimento pluriennale.

S.16 Osservazioni in merito all’applicabilità delle proposte al complesso delle imprese distributrici concessionarie, che hanno dimensioni e realtà territoriali servite significativamente differenti tra loro.

S.17 Si ritiene che, con adeguato impegno di effettuare piani straordinari di investimento pluriennale sull'intero perimetro di rete, potrebbero essere approvate rimodulazioni delle concessioni riferite a perimetri di rete risultanti dall'aggregazione di due o più imprese attualmente concessionarie?

4. Criteri di quantificazione degli oneri di rimodulazione straordinaria della concessione

Considerazioni generali

- 4.1. Come già ricordato, la Legge Bilancio 2025 prevede che, nel caso di approvazione dei piani straordinari di investimento pluriennale, i concessionari del servizio di distribuzione siano tenuti al versamento di oneri di rimodulazione straordinaria della durata della concessione e che tali oneri siano computati dall'Autorità nel capitale investito ai fini del riconoscimento degli ammortamenti e della remunerazione attraverso l'applicazione del tasso definito per gli investimenti nella distribuzione elettrica.
- 4.2. L'onere di rimodulazione straordinaria, essendo nella Legge Bilancio 2025 strettamente legato alla rimodulazione della durata della concessione, pare assumere pertanto la funzione di un canone concessorio, a prescindere dal fatto che si tratti d'un contributo da corrispondere periodicamente oppure, come pare desumersi dalla legge, *una tantum*.
- 4.3. Come già sopra anticipato, l'Autorità ha sempre ritenuto in via generale di non riconoscere tali oneri in tariffa: in caso di riconoscimento in tariffa, infatti, la natura corrispettiva dell'onere/canone concessorio sarebbe vanificata, in quanto verrebbe sopportata non dal concessionario, ma dal consumatore finale, con evidenti, e negativi, effetti circolari a discapito, quindi, dell'economicità della fornitura a carico del medesimo consumatore finale. Fanno eccezione a tale principio generale i casi in cui un onere concessorio sia sopravvenuto in un momento successivo alla definizione della convenzione d'affidamento del servizio e l'impresa non abbia avuto la facoltà di sottrarsi.
- 4.4. L'evoluzione della normativa riguardo alle concessioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ha impatto diretto sulle attività di regolazione del servizio: in particolare, la quantificazione degli oneri di rimodulazione straordinaria e le modalità di successivo riconoscimento tariffario ai concessionari, devono essere valutati tenendo conto della regolazione settoriale, finalizzata, tra l'altro, al perseguimento degli obiettivi di efficienza dei servizi e di tutela dei consumatori/utenti delle infrastrutture.
- 4.5. Nella quantificazione dell'onere di rimodulazione straordinaria in questo particolare caso occorre, infine, considerare alcune specificità: da un lato, la previsione di legge secondo cui l'onere di rimodulazione dovrà in ultima istanza essere sostenuto dagli utenti (con relativo impatto sui clienti finali) che pagheranno le tariffe di distribuzione e, dall'altro lato, l'impatto di tale onere sulla capacità di investimento

dei concessionari, che costituisce la principale finalità della rimodulazione della durata della concessione.

- 4.6. Rispetto al primo aspetto, essendo l'onere di rimodulazione straordinario un costo riconosciuto per l'impresa, esso andrà a gravare sul valore delle tariffe applicate nei prossimi anni agli utenti del servizio. A tutela degli interessi di utenti e consumatori, risulterebbe quindi opportuno azzerarlo o comunque minimizzarne l'impatto in tariffa contenendo il più possibile l'onere stesso.
- 4.7. Riguardo al secondo aspetto, è necessario considerare che la Legge Bilancio 2025 collega la rimodulazione della durata delle concessioni alla necessità di investimenti nel settore: nel rispetto di tale finalità, risulta pertanto necessario non distrarre eccessive risorse finanziarie dei concessionari dalla realizzazione degli investimenti. Anche tale esigenza depone a favore del contenimento dell'onere.
- 4.8. A tal proposito occorre tenere conto anche della differente capacità finanziaria delle attuali imprese concessionarie, per cui, anche in ragione della natura *una tantum* dell'onere prospettata dal testo di legge, la fissazione di un onere di rimodulazione straordinaria troppo elevato potrebbe compromettere la capacità di alcune di esse di vedersi estesa la durata della concessione.

Criteria di quantificazione

- 4.9. Nel caso in cui si volesse comunque procedere con l'applicazione di un prelievo straordinario da trasferire sui consumatori attraverso le tariffe, ragioni di semplicità amministrativa e certezza dell'ammontare suggeriscono la commisurazione dell'onere di rimodulazione straordinaria prendendo a riferimento i ricavi ammessi annui di ciascuna impresa concessionaria relativi ad un anno passato anziché i ricavi attesi per il futuro.
- 4.10. Tale previsione consentirebbe innanzitutto di tenere meglio conto della disomogeneità dimensionale e della capacità finanziaria dei diversi concessionari. Inoltre, l'Autorità ritiene opportuno che la valutazione avvenga considerando un anno già passato in quanto un onere quantificato sulla base dei ricavi attesi sarebbe più significativo per le imprese che prevedono un maggior livello di investimenti, in contrasto con gli obiettivi della norma.
- 4.11. Nel dettaglio, l'Autorità ritiene che tale onere potrebbe essere fissato quale percentuale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale per il servizio di distribuzione e di misura di ciascun distributore derivanti dalle tariffe di riferimento definitive determinate per l'anno 2023 o, per quanto riguarda le imprese che servono meno di 25.000 punti di prelievo, soggette al regime tariffario parametrico, derivanti dalle ultime tariffe di riferimento approvate dall'Autorità.
- 4.12. Per fornire elementi utili alla quantificazione di tale onere, si evidenzia che i ricavi ammessi a copertura dei costi di capitale per il servizio di distribuzione e misura, determinati nell'ambito delle tariffe di riferimento 2023 per le imprese di maggiori dimensioni (quelle che servono almeno 25.000 punti di prelievo), escluse le imprese

operanti nelle Province Autonome di Trento e Bolzano, ammontano a circa 3,1 miliardi di euro.

S.18 Osservazioni in merito al criterio di quantificazione dell'onere di rimodulazione straordinaria della concessione.

Ulteriori considerazioni inerenti al riconoscimento in tariffa dell'onere di rimodulazione straordinaria

- 4.13. Sebbene la Legge Bilancio 2025, all'articolo 1, comma 53, precisi che le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da 50 a 52 saranno destinate prioritariamente alla riduzione dei costi energetici delle utenze domestiche e non domestiche, va rilevato che dal disposto normativo non risultano chiare le modalità con cui le menzionate maggiori entrate verrebbero impiegate per la dichiarata finalità di riduzione dei costi energetici (né è individuata l'amministrazione competente a disciplinare o a provvedere a tale aspetto). Di conseguenza, l'onere sostenuto dai consumatori derivante dall'inclusione nelle tariffe degli oneri di rimodulazione straordinaria non sarebbe del tutto compensato dalle misure di cui al comma 53, ciò in considerazione del fatto che, come già richiamato nel capitolo 1, la remunerazione degli oneri di rimodulazione allo stesso tasso riconosciuto agli investimenti prevista dalla legge resterà comunque a carico dei clienti finali.
- 4.14. Inoltre, la destinazione prioritaria alla riduzione dei costi energetici non esclude eventuali altri utilizzi delle maggiori entrate. Anche qualora gli oneri fossero interamente destinati alla riduzione dei costi energetici, le logiche di raccolta del gettito tariffario a copertura degli oneri di rimodulazione presso le diverse tipologie di cliente finale (domestico e non domestico) potrebbero non essere allineate alle modalità compensative adottate nell'ambito della determinazione degli interventi di riduzione dei costi energetici e quindi dare luogo a un sussidio incrociato tra i clienti finali che pagano le tariffe di rete e i soggetti beneficiari delle disposizioni dell'articolo 1, comma 53, della Legge Bilancio 2025.
- 4.15. Si potrebbe poi profilare un sussidio intertemporale anche se le maggiori entrate del comma 53 fossero interamente destinate a compensare gli oneri di rimodulazione straordinaria: gli utenti finali potrebbero beneficiare della compensazione in un periodo non coincidente con il periodo in cui sono effettuati i pagamenti delle componenti tariffarie, con un conseguente effetto distorsivo per i nuovi utenti e per gli utenti cessati.